



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.

N. 98

27.12.2018

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione piano triennale 2018 / 2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica.

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Prof. Filippo Alfio Currenti** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente, presenti e assenti i signori :

COMPONENTI	INCARICO	P	A
PROF. FILIPPO ALFIO CURRENTI	SINDACO	X	
SIGNOR ANTONINO PEDALE	ASSESSORE	X	
ARCH. ANTONELLA BARTOLOTTA	ASSESSORE	X	
SIGNOR SALVATORE CACOPARDO	ASSESSORE	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O. EE, LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Antonino Lo Monaco**

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale , dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **Approvazione piano triennale 2018 / 2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica** ", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che l'atto sia meritevole di approvazione ;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi di legge dai responsabili dei servizi interessati ;

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **Approvazione piano triennale 2018 / 2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica** " che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ex art. 12, comma 2° , della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
Segreteria - Personale

OGGETTO Approvazione piano triennale 2018 / 2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica.

Cap. _____	Competenze	Residui	Somma stanziata (+) L.				
			Variazioni in aumento (+) L.				
			Variazioni in diminuzione (-) L.				
			Somme già impegnate (-) L.				
			Somma disponibile L.				

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita
" Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "

ATTESTA
Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____

Data _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1999, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita :
" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
FAVOREVOLE
Data 24/12/18 Il responsabile [firma]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
FAVOREVOLE NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA E NEL PRESUPPOSTO CHE LA STABILIZZAZIONE PROGRAMMATA SIA COMPATIBILE CON LA STRUTTURA ORGANICA DEL COMUNE
Data 24/12/18 Il responsabile [firma]

Data della seduta <u>27/12/18</u> <u>ORG</u>	ordine del giorno numero <u>1</u>	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE <u>UFFICIO</u>	IL VERBALIZZANTE <u>[firma]</u>
<u>98</u>			

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI GALLODORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco

Responsabile del servizio Dott. Antonino Lo Monaco

Oggetto: Approvazione piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica.

Premesso:

- Che con propria precedente delibera n. 79 del 26/10/2018 si è provveduto ad approvare il piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni, riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche dettate da mutazioni normative di riferimento;
- Che alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge regionale n. 8 del 08/05/2018, si ravvisa la necessità di modificare l'atto deliberativo di cui sopra;

Richiamato:

- il comma 1 dell'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale dispone che " *al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.....*;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
 - l'art. 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.75 ai sensi del quale: comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"; comma 3 "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base

ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

- *l'art. 35, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- *il comma 557 dell'art.1 della L. n. 296/2006 a mente del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”;*
- *il comma 557-ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006 a mente del quale "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;* il predetto art. 76 statuisce che *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”;*
- *il comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, (così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 -bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014) a mente del quale " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;*

Visti:

- *l'art.3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014 "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette affini della copertura delle quote d'obbligo”;*
- *l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014 secondo cui "All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio*

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." e' inserito il seguente periodo: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincolando le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e bloccando le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

Richiamati:

- la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 secondo cui per gli enti locali e le regioni, la portata applicativa dell'art. 1 comma 424 della legge n. 190 del 2014 è limitata al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 mentre *"rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali"*;
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015/QMIG che, confermando la lettura interpretativa offerta dalla predetta circolare ministeriale, ha espresso il principio di diritto secondo cui *"gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale"*;
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 16/2016/OMIG che ha espresso i principi di diritto secondo cui: *" (...) secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permante, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013."*;
- la deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto: *" il riferimento al triennio precedente inserito nell'art, 4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art, 3, comma 5 del D. L 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo del resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"* (conseguentemente dovranno essere prese in considerazione le cessazioni del triennio 2013/2015) / *con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art, 3, comma 5- quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità"*;
- il verbale n. 8/2016 della Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie Locali, nel quale si da atto che detto organo, nella seduta del 14 aprile 2016, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 di condividere i contenuti del documento (allegato al predetto verbale) avente ad oggetto "Problematiche interpretative dell'art. 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica", trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione pubblica. Tale documento indica, tra le linee attuative rivolte alle

amministrazioni locali in relazione all'applicazione della disciplina legislativa inerente i limiti assunzionali di cui alla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la seguente: "Sono in ogni caso garantite le coperture di posizioni dirigenziali connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali e servizi essenziali, nonché fabbisogni urgenti ed indifferibili, specificatamente motivati in base alle competenze e funzioni dei rispettivi enti";

- la deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della legge di stabilità 2015, considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 che dispone testualmente quanto segue: "*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018*";

Vista la deliberazione n.118/2016 della Corte dei Conti Lombardia che fissa il seguente principio: "*Impregiudicata la possibilità del cumulo dei resti assunzionali per il triennio 2013-2014-2015, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013 che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014 non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Diversamente nel 2016 i resti derivati da cessazioni del 2014 costituenti il budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli Enti di area vasta*";

Visto l'articolo 1 comma 228 della legge 208/2015, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalle normative vigenti sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità;

Dato atto che, allo stato, nella Regione Siciliana, la suindicata procedura di mobilità non è stata ancora avviata;

Vista, altresì, la seguente normativa regionale in tema di stabilizzazione del personale precario:

- la L. R. 17/03/2016, n.3, che, all'art.27, impone agli enti locali che hanno disponibilità di risorse assunzionali e di posti disponibili di concludere il processo di stabilizzazione entro il 31/12/2016, pena la decurtazione del contributo regionale pari al 50% per l'anno 2016 e al 100% per l'anno 2017;
- la L. R. 29/12/2016, n. 27, che nella sua versione originaria:

- a) proroga al 31 dicembre 2018 la conclusione dei processi di stabilizzazione con applicazione delle sanzioni con decorrenza 2019;
- b) autorizza nel contempo la proroga dei contratti a tempo determinato per il 2017/2018;
- c) vieta l'assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale esistente nel bacino dei lavoratori precari;
- d) proroga le graduatorie stipulate ai sensi dell'art.4 del D.L.101/2013 fino al 2018;
- e) prevede l'erogazione di un contributo regionale per tutta la durata del rapporto per le assunzioni dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'art.30, comma 1, della L. R. n.5/2014;

Considerato:

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 2017 recante disposizioni in materia di *"Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"*:
- comma 1 - *"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*
 - b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
 - c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni."*;
- comma 2 - *"Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso"*;

Atteso:

- che, la Legge Regione Sicilia 29 dicembre 2016, n. 27 dispone in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario;
- che, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3 della citata norma regionale *"Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre*

2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015”;

- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. R. n. 27 del 2016 “Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.”;
- che, ai sensi e per gli effetti del comma 22, dell'art. 3 della L. R. n.27/2016 “I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti.”;
- che, altresì, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L. R. n.27/2016 “Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti”.

Evidenziato, in particolare, che con la legge di stabilità regionale n. 8 del 08/05/2018 (art. 26), pubblicata nella G. U. R. S. n. 21 dell'11/05/2018, sono state apportate ulteriori modifiche alla L. R. 31 dicembre 2016, n. 27;

Visto, in particolare, l'art. 3 della L. R. 31 dicembre 2016, n. 27, ai sensi del quale “nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35 comma 3 bis, del

decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28 ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016..”;

Rilevato che

- nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, *“le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;*
- quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana che, con la L. R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;
- in via ulteriore, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. R. 27/2016 ed *“esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica”;*
- a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che *“gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.”*
- quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;
- inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L. R. 27/2016, *“Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;”*
- ai sensi dei citato comma 10, detto contributo è parametrato nei limiti *“della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015”* al cui onere la Regione Siciliana provvederà a far fronte *“mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui*

all'art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s. m. i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune";

EVIDENZIATO

- che con l'art. 26 della legge di stabilità regionale 2018 (L. R. 8/2018), è stato modificato il comma 22 dell'art. 3 della L.r. 27/2016, prevedendo che **"Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."**, per cui può ritenersi superato il precedente vincolo previsto nella formulazione originaria della L. R. 27/2016 e viene definitivamente chiarita l'applicabilità delle procedure previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017;
- che, con la medesima legge di stabilità regionale è stato altresì modificato anche il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, **prevedendo l'erogazione del contributo regionale anche per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24;**
- che sono stati modificati anche i termini previsti dal comma 8 e dal comma 9 della L.r. n. 27/2016, prevedendo che **la conclusione dei processi di stabilizzazione debba avvenire entro il 31/12/2020;**

RICHIAMATE, altresì le seguenti ulteriori disposizioni di carattere finanziario, previste dall'art. 26 della legge di stabilità regionale 2018 (L. R. n. 8 del 08/05/2018):

- **comma 5.** Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- **comma 6.** Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, **gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati**

ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi;

- **comma 7.** Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.
- **comma 8.** La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).
- **comma 9.** Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione;
- **comma 10.** Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie;
- **comma 11.** Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale;
- **comma 12.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto:

- che, il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento che definisce le linee guida entro le quali devono articolarsi i piani annuali delle assunzioni del triennio di riferimento;
- che, le *“Linee guida della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018 - 2020”* sono le seguenti:
 - la verifica del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia, con particolare riguardo al principio del pareggio di bilancio, alle spese di personale ed alle assunzioni;
 - l'analisi dei fabbisogni occupazionali sulla base del programma di mandato, degli obiettivi strategici di mandato, degli obiettivi gestionali dei responsabili delle posizioni organizzative e dei limiti e vincoli dettati dal legislatore per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- A) l'individuazione delle effettive necessità di risorse umane, con la specificazione del *“fabbisogno ordinario”*, da coprire esclusivamente con contratti a tempo indeterminato e delle *“esigenze temporanee ed eccezionali”* cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione mediante procedure convenzionali ex art. 14 del CCNL 22.1.2004. e dell'art. 1 comma 557 della L. 23.12.2004 n. 311;
- la copertura della quota di riserva obbligatoria relativa alle categorie protette previste dalla

legge n. 68/1999 e dalla legge n.407/1998 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- il superamento del precariato mediante procedure di “*stabilizzazione*” nel triennio 2018/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n.27/2016 e dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, del personale inserito nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014;
- che, la programmazione triennale può essere rivista in funzione sia di sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente e/o di limitazioni e vincoli derivanti da innovazioni della normativa vigente in materia.

Vista:

- la nota prot. 16042 del 05/11/2018 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con la quale viene chiarito che con l’entrata in vigore della L. R. n. 27/2016, la Regione siciliana ha assunto l’impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa, al pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015;

Atteso che:

- Il Comune di Gallodoro non è soggetto alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, per cui il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della .-spesa del personale rimane il comma 562, dell’art. 1 della L. n. 296;

Preso atto:

- Che attualmente risulta in servizio presso l’Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, proveniente dalla L. R. n. 16/2006;

Considerato:

- che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20 cit, tra i quali non rientrano i lavoratori socialmente utili (cfr. Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 327/2017);
- che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art.6, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i. come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, “la programmazione presuppone la ricognizione dell’effettivo fabbisogno di personale dell’ente, in relazione (fra l’altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell’analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall’unica necessità di soddisfare l’esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l’analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell’ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale” precario in atto utilizzato dal Comune ;

Visto:

- L'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i. che introduce la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali ;

Visto:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare gli articoli 88,89 e 91;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il D.L. n. 90/2014 come convertito in legge 114/2014;
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;


PROPONE

1. Prendere atto della narrativa che precede che si intende riportata e trascritta.
2. Di dare atto che la capacità assunzionale dell'Ente, scaturente dalla cessazione di una unità lavorativa Categ. D, verrà interamente destinata alla concorsualità pubblica e / o alla stabilizzazione ;
3. Di dare atto, altresì, che si sensi della L. R. 27/2016, così come modificata ed integrata con le disposizioni di cui all'art. 26 della L. R. n. 8/2018 (legge di stabilità regionale 2018) sarà possibile usufruire delle risorse assunzionali aggiuntive per la stabilizzazione del personale contrattista in servizio presso il Comune di Gallodoro composto da n. 1 lavoratore di cui alla L. R. n. 16/2006.
4. Di dare atto, inoltre, che il processo di stabilizzazione deve avvenire ad invarianza di spesa per l'Ente e, comunque, nel rispetto dei vincoli di bilancio vigenti nel tempo.
5. Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni di personale così come di seguito indicato nel prospetto che segue :

Categoria	Profilo Professionale	N. posti	Modalità di copertura	Note
D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	Concorso Pubblico	Tempo Indeterminato
B1	Esecutore	1	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 27/2016, dell'art. 26 della L. R. n. 8/2018 e dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	Part-time 24h

6. Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2018/2020.
7. Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
8. Di trasmettere copia della presente alle OO. SS. e alle R. S. U. ai sensi dell'art. 7 del C. C. N. L. 01/04/1999.

Il Proponente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'Il Proponente'.



COMUNE DI GALLODORO

Provincia di Messina
IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 19 del 27/12/2018

OGGETTO: Parere alla Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale ad Oggetto:
"Approvazione piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica"

Il Revisore dei Conti

Premesso che:

- In data odierna è stata trasmessa a mezzo email la proposta di deliberazione di Giunta Municipale;

Vista:

- La Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale di cui in oggetto, **regolarmente firmata** dal proponente, Sindaco del Comune di Gallodoro;

Visto:

- il comma 1 dell'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale dispone che " *al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.....;*
- l'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- l'art. 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.75;
- l'art. 35, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- il comma 557 dell'art.1 della L. n. 296/2006;
- il comma 557-ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006;
- il comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, (così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 -bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014);
- la L. R. 17/03/2016, n.3, che, all'art.27, impone agli enti locali che hanno disponibilità di risorse assunzionali e di posti disponibili di concludere il processo di stabilizzazione entro il

31/12/2016, pena la decurtazione del contributo regionale pari al 50% per l'anno 2016 e al 100% per l'anno 2017;

- la L. R. 29/12/2016, n. 27, che nella sua versione originaria;
- Il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il parere favorevole del responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Considerato che:

- con precedente delibera n. 79 del 26/10/2018 l'Ente ha provveduto ad approvare il piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni, riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche dettate da mutazioni normative di riferimento;
- alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge regionale n. 8 del 08/05/2018, si rendono necessarie le modifiche della deliberazione di cui al punto precedente;

Considerato

- che, il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento che definisce le linee guida entro le quali devono articolarsi i piani annuali delle assunzioni del triennio di riferimento;
- che, le *"Linee guida della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018 - 2020"* sono le seguenti:
 - la verifica del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia, con particolare riguardo al principio del pareggio di bilancio, alle spese di personale ed alle assunzioni;
 - l'analisi dei fabbisogni occupazionali sulla base del programma di mandato, degli obiettivi strategici di mandato, degli obiettivi gestionali dei responsabili delle posizioni organizzative e dei limiti e vincoli dettati dal legislatore per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- A) l'individuazione delle effettive necessità di risorse umane, con la specificazione del *"fabbisogno ordinario"*, da coprire esclusivamente con contratti a tempo indeterminato e delle *"esigenze temporanee ed eccezionali"* cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione mediante procedure convenzionali ex art. 14 del CCNL 22.1.2004, e dell'art. 1 comma 557 della L. 23.12.2004 n. 311;
- la copertura della quota di riserva obbligatoria relativa alle categorie protette previste dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n.407/1998 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- il superamento del precariato mediante procedure di *"stabilizzazione"* nel triennio 2018/2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. n.27/2016 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, del personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014;
- che, la programmazione triennale può essere rivista in funzione sia di sopravvenute esigenze organizzative dell'Ente e/o di limitazioni e vincoli derivanti da innovazioni della normativa vigente in materia.
- Il Comune di Gallodoro non è soggetto alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, per cui il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa del personale rimane il comma 562, dell'art. 1 della L. n. 296;
- Che attualmente risulta in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, proveniente dalla L. R. n. 16/2006;
- Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni di personale così come indicato nel prospetto della proposta e di seguito riportato:

Categoria	Profilo Professionale	N. posti	Modalità di copertura	Note
D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	Concorso Pubblico	Tempo Indeterminato
B1	Esecutore	1	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 27/2016, dell'art. 26 della L. R. n. 8/2018 e dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	Part-time 24h

Tutto ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti esprime **parere favorevole** alla Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale ad Oggetto: "Approvazione piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e piano triennale delle assunzioni. Integrazione e modifica".

Gallodoro li 27/12/2018

Il Revisore dei Conti
(Dott. Domenico Pavone)

Firmato digitalmente da

**DOMENICO
PAVONE**

C = IT

Letto e sottoscritto

ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Pedale Antonino

IL SINDACO
F.to Prof. Filippo Alfio Currenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n. 48 / 1991.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì _____

11.01.2019 Lì R.P. N. _____

La presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale

Dal 28.12.2018 al 10.01.2019

Il Messo

F.to Sig. Ardizzone Mario

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44:

è stata affissa all'albo il **28.12.2018**

sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma1)

con lettera n. _____ del _____

è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- b) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L. R. 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge
- c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Cancellare ciò che non interessa

Lì _____

L'ADDETTO

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione All'ufficio

Lì _____

In esecuzione della presente deliberazione, sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di €.

Lì _____

IL RAGIONIERE